ATTUAZIONE DEL REGIME DEL PRELIEVI NEL SETTORE DEI GRASSI

Art. 4

A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'art. 1 del presente decreto:

a) per i prodotti di cui allo stesso art. 1, per i quali in attuazione del Regolamento comunitario n. 136/66 e delle relative norme di applicazione nonche' delle successive modifiche ed aggiunte, sono fissate con norme emanate dai competenti Organi della Comunita' Economica Europea restituzioni all'esportazione o alla produzione in misura obbligatoria, dette restituzioni sono accordate nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dalle relative norme comunitarie. Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle agevolazioni stesse sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

b) per i prodotti di cui allo stesso art. 1 per i quali, in attuazione del Regolamento comunitario n. 136/66 e delle relative norme di applicazione nonche' delle successive modifiche ed aggiunte, sono consentite restituzioni alla esportazione o alla produzione, dette restituzioni possono essere concesse con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Con detto provvedimento sara' formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alle dette agevolazioni e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonche' la misura delle agevolazioni stesse, nei limiti risultanti dal citato Regolamento comunitario n. 136/66 e dalle relative norme di applicazione nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte. L'elenco, le disposizioni e condizioni nonche' la misura predetti possono essere variati con la stessa procedura.

Versione in vigore dal 21 febbraio 1968, non più in vigore dal 21 dicembre 1969 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione del regime del prelievi nel settore dei grassi

Estremi	Decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-del-regime-del-prelievi-nel-settore-dei-grassi/art-4/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it